

6. Elezione di n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione

Signori Soci,

il punto 6. all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il numero ed i requisiti in capo ai componenti dell'eligendo Consiglio, ricordando in particolare che:

- il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 Amministratori tra cui il Presidente, eletti di norma dall'Assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5 lettere b) e c) e 34.2 del presente Statuto). Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Assembleare adottato dalla Società (art 34.1 dello Statuto).

- la Capogruppo, con delibera motivata dell'Organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli Organi di Amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Assembleare adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

- i. inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- ii. inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- iii. inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società (art. 34.2 dello Statuto);

- la Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2 che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Su richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente (art. 34.3 dello Statuto);

- non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;

- c) i parenti, coniugi o affini con altri Amministratori o dipendenti della Società, fino al quarto grado incluso, nonché i soggetti legati agli Amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;
 - d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;
 - e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;
 - f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
 - g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
 - h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB (art. 34.4 dello Statuto);
- tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall'art. 26.2 lettera c) del Regolamento Assembleare, sono state depositate tre candidature spontanee.

Si ricorda infine ai Soci che il Regolamento Assembleare ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle cariche sociali della Banca con riguardo, in particolare:

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature;
- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale;
- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo;
- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento.

Si ricorda infatti che è stabilito dall'articolo 26.5 del Regolamento Assembleare che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale delle candidature

presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

La Commissione Elettorale, in data 7 marzo 2022, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate, ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza, in capo a ciascun candidato, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In data 18.01.2022, la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in un'apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 9 marzo 2022 ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate.

La Capogruppo in data 1 aprile 2022 ha confermato, ai sensi dell'art. 11 del Contratto di Coesione e del paragrafo 4.2.1 del Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate, di non avviare le procedure di consultazione.

Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità:

- allo Statuto Sociale;
- al Regolamento Assembleare;
- al Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate.

Di seguito vengono presentate le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024. Tutte le candidature sono state proposte dal Consiglio di Amministrazione e da almeno 20 soci, come disciplinato dall'art. 26.1 del Regolamento Assembleare.

Candidati alla carica di amministratore

TIZIANO FAIT

Nato: il 13.12.1959 a Rovereto (TN)

Professione: pensionato

Membro del Consiglio di Amministrazione di Cassa Rurale dal 2016

[C.V.](#)

ELISABETTA GIANORDOLI

Nata: l'14.11.1987 a Trento

Professione: Impiegata presso Ufficio definizione e controllo contratti di servizi presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

Membro del Consiglio di Amministrazione di Cassa Rurale dal 2016

C.V.

PAOLO GOBBI

Nato: il 01.03.1969 a Rovereto (TN)

Professione: Technical Account Manager area Nord-Est presso Vargroup S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Cassa Rurale dal 2015

C.V.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, gli Amministratori ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si riporta di seguito l'estratto dell'art. 28 del Regolamento Assembleare in vigore relativamente alle modalità di voto:

28.2. I Soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea, oppure, scrivendo sulla scheda il nome della persona preferita. Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto.

28.3. Il Socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun Organo sociale, al numero dei candidati alle cariche sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) si intendono votati solo i candidati prescelti;
- b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle cariche sociali da eleggere determinato dall'Assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle cariche sociali da eleggere determinato dall'Assemblea saranno considerate nulle;
- d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.